CAMERA DEI DEPUTATI N. 1791

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERQUETTI, DA PRATO, BOCCHI, CARMENO, GUALANDI, MOSCHINI, QUERCIOLI, RICCI, SPAGNOLI, TRIVA, VIOLANTE

Presentata il 12 maggio 1980

Norme sulla polizia locale.

Onorevoli Colleghi! — Le agitazioni che da tre anni toccano i corpi di polizia municipale hanno posto con vigore la necessità di un intervento legislativo nel campo delle attività di polizia degli enti locali.

Obiettivi di tali lotte, qualche anno fa, erano la rivendicazione della indennità di istituto che spetta agli appartenenti alle polizie di Stato, oppure di una indennità di rischio, simile a quella percepita dai vigili del fuoco.

Il contratto di lavoro per i dipendenti dei comuni e delle province 1976-1979 (decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1979, n. 191), per ragioni di carattere generale non ha recepito alcuna di tali rivendicazioni ed ha indicato piuttosto una riduzione del profilo professionale dei vigili urbani, che è stato inoltre munito del trattamento economico degli impiegati esecutivi.

Tali drastiche determinazioni miravano in parte a mantenere un vincolo contrattuale generale, che negava ogni deroga alla onnicomprensività del trattamento
economico di base; ma in parte mirava
anche a richiedere, in ispecie per i vigili
urbani, la circoscrizione e la riduzione del
loro impiego ai soli compiti di polizia amministrativa o comunque di stretta competenza degli enti locali.

Nel periodo qui considerato, tuttavia, la espansione dei compiti di polizia degli enti locali operata col decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è stata accentuata da uno stillicidio di provvedimenti per la sicurezza che hanno richiesto ulteriori concorsi degli enti locali.

D'altra parte la condizione di pericolo connessa con ogni funzione di polizia è andata facendosi ancora più critica ed esasperante, a causa del diffuso ribellismo e della criminalità minore, mentre il ter-

rorismo ha direttamente attaccato queste forze di polizia solo in qualche caso.

Da questa dura realtà ancora drammaticamente aperta e da queste spinte contrastanti - legislative e contrattuali - è così emersa una forte crisi di identità degli addetti alla polizia locale, i quali, al di là della proposizione di legittime esigenze economiche, in numerosi convegni organizzati da comuni, da regioni, dai sindacati nonché dalla Associazione nazionale comandanti e ufficiali di polizia municipale, hanno cercato di riempire i vuoti di dottrina, l'obsolescenza delle leggi dello stato e l'inerzia normativa e amministrativa della maggior parte delle regioni in fatto di funzioni e di attività di polizia degli enti locali.

A ciò non sono stati estranei anche il più ampio dibattito sulla riforma della Amministrazione e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il vecchio, ma ormai maturo, processo di riforma delle autonomie locali.

La piega presa da queste elaborazioni e confronti, in vista anche del rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali per il periodo 1979-1982, è stata infine quella di una più corretta caratterizzazione - contro le precedenti discutibili o dilatazione o riduzione - delle competenze della polizia locale. ANCI e FLEL si sono inoltre impegnate a riconoscere al personale addetto i benefici economici derivanti dalla esatta definizione della professionalità e dalla rischiosità delle mansioni, con quanto ne consegue sul piano del trattamento economico di base ed accessorio, pur nei limiti generali del contratto di lavoro.

La proposta di legge qui illustrata ha, tra gli altri, lo scopo di raccogliere e di rendere coerenti le proposte fin qui avanzate dal movimento, ricollegandole alle esigenze che emergono anche dalle ipotesi contrattuali già elaborate dall'ANCI e dalla FLEL.

Il dibattito sopra ricordato, e che è evidente anche dai segni lasciati su altre proposte di legge, tuttavia non è stato tanto ristretto da ignorare ulteriori questioni di fondo, come quella della necessità di stimolare le regioni ad agire in un campo loro riservato, ma da oltre trent'anni sempre più invaso e ricoperto dalla legislazione statale nelle materie della viabilità e del traffico, dell'urbanistica, della sanità, della ecologia e via dicendo. Oggi resta dunque ben poco spazio per interventi normativi regionali generali. Vivissima resta invece la necessità dell'esercizio della prevenzione e della repressione delle violazioni di tale complesso di norme che, pur essendo in maggioranza statali, sono devolute per il rispetto agli enti locali.

Tale considerazione ha indotto gli estensori della presente proposta ad accantonare un precedente tentativo di bozza di «legge quadro» o di «legge cornice» sulla polizia locale, che si riferisse cioè a tutto l'ambito della potestà normativa regionale; e pertanto si è deciso di concentrare l'attenzione sulla più urgente necessità normativa inerente i corpi e i servizi di polizia locale, lasciando che le Regioni, qualora lo ritengano opportuno, legiferino in materia orientandosi secondo il disposto dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (modificato dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281).

Anche in questo campo, tuttavia, è bene distinguere tra norme di principio riferite alle competenze statutarie delle Regioni e degli enti locali, norme di stretta competenza statale e norme intese a far risolvere qualche problema nell'ambito invece della competenza contrattuale da poco attribuita per legge all'ANCI e alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'impianto generale della nostra proposta è dunque articolato su tre titoli, ricavati da una bozza precedente che, diffusa nello scorso dicembre, ha ricevuto il contributo della consultazione di massa con circa 200 corpi, con l'Associazione nazionale comandanti e ufficiali, con esponenti delle organizzazioni sindacali – che a loro volta avevano elaborato una bozza autonoma, in buona parte coerente coi principi affermati nella nostra – e infine cogli studiosi del diritto e cogli amministratori degli enti locali.

Il testo precedente e le osservazioni critiche raccolte sono stati vagliati alla luce dei principi seguenti: della caratterizzazione autonoma della polizia locale, del rispetto della potestà normativa e amministrativa degli enti locali; della potestà legislativa regionale e delle attribuzioni statali di indirizzo o di esclusiva di legge; della conformità cogli orientamenti già definiti dal gruppo parlamentare comunista intorno alle riforme della pubblica sicurezza e delle autonomie locali.

Pertanto il testo diffuso a dicembre risulta ora profondamente riveduto e decisamente migliorato, senza rinunciare ad alcuna delle caratteristiche che ne avevano fatto una sorta di bandiera del « movimento di lotta » dei vigili urbani.

Il titolo primo della proposta contiene « Norme di principio in materia di corpi e di servizi di vigilanza e di polizia locale ». Esso stabilisce i limiti delle funzioni di tali organismi (articolo 1) e ribadisce la autonomia degli enti locali nel determinarne l'ordinamento e le dimensioni, indicando tuttavia i criteri da usare per la bisogna (articoli 4, 5 e 6).

Nel medesimo titolo sono dettati i principi cui le regioni, nello svolgimento della loro potestà normativa anche in fatto di corpi, debbono attenersi, previa consultazione cogli enti locali, verso i quali tali norme regionali debbono essere comunque di principi (articolo 2).

Il titolo contiene inoltre l'indicazione di una serie di attività fondamentali, di pertinenza degli enti locali col supporto regionale, affinché le attività di polizia locale possano essere svolte con uniformità ed efficacia (articolo 3). Per ragioni di omogeneità con la materia della polizia locale, in questo articolo si sollecita anche il coordinamento dei concorsi degli enti locali alle organizzazioni statali che esercitano la « forza » della pubblica amministrazione.

Il titolo secondo, invece, è dedicato alla « Disciplina delle funzioni di polizia locale » nei suoi aspetti di stretta pertinenza statale.

Esso ammoderna e ritocca le qualifiche di polizia del sindaco, introducendo quella

di autorità di polizia locale (articoli 7 e 8), e richiama per analogia le minime e residue funzioni dei presidenti delle amministrazioni provinciali (articolo 9). Con l'articolo 10 si entra invece nel vivo delle qualifiche di polizia attribuite al personale addetto alla polizia locale. A causa della abrogazione della norma che attribuisce a tale personale la qualifica di agente di pubblica sicurezza (articolo 11), si introduce la qualità di ufficiale e agente di polizia locale, definita in modo appropriato in relazione alle funzioni di polizia locale. Viene inoltre riveduto, con una contemporanea espansione e caratterizzazione. l'aggancio con le qualità di ufficiale e agente di polizia giudiziaria (articolo 12), che restano comunque fondamentali per lo svolgimento dei compiti quotidiani degli addetti alla polizia locale.

Con le disposizioni successive (articolo 13 e 14) si determinano le questioni inerenti le armi di ordinanza della polizia locale, fino ad oggi disciplinate in conseguenza della qualità di agenti di pubblica sicurezza. Tale qualità è oggi posseduta da 80 su 100 addetti alla polizia locale, mentre la percentuale rimanente, agli effetti dell'arma, o la detiene e porta con una licenza di porto d'armi simile a quella concessa alle guardie particolari o è disarmata. Pertanto sono previste, oltre la normativa necessaria permanentemente, anche disposizioni transitorie intese a non urtare chi sia entrato in servizio sapendo di essere disarmato e voglia continuare ad esserlo per ragioni di carattere personale.

Nel titolo terzo, infine, si dettano « Disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico » degli addetti alla polizia locale.

Innanzi tutto si individuano nelle regioni i soggetti che possono uniformare sul territorio particolari aspetti dello stato giuridico di questo personale, dettando norme di principio cui debbono attenersi i regolamenti degli enti locali (articolo 15). Il vincolo principale è che si rimanga comunque nell'ambito dello stato giuridico dei dipendenti degli enti locali, considerando tuttavia che gli addetti alla polizia locale hanno funzioni che debbono far lo-

ro richiedere requisiti di accesso e prove di selezione più selettivi e caratterizzanti, nonché obblighi di formazione e di disciplina che sono richiesti dalla loro specifica funzione.

Successivamente si individua invece nella sede degli accordi contrattuali tra ANCI e organizzazioni sindacali, il luogo cui destinare alcune norme vincolanti per il riconoscimento economico della professionalità e del rischio inerenti le mansioni degli addetti alla polizia locale (articolo 16).

Chiude la proposta il richiamo al trasferimento automatico dello stato giuridico e del trattamento economico degli addetti alla polizia locale anche agli addetti alla custodia delle case mandamentali dei comuni (articolo 17).

Concludiamo questa nota introduttiva ricordando che il provvedimento qui illustrato è atteso con estrema urgenza non soltanto da 43.000 vigili urbani, da 6.000 guardie dei comuni, da alcune migliaia di guardie delle province e, infine, da 2.000 agenti di custodia delle case mandamentali, ma tocca altresì il chiarimento delle funzioni di polizia locale demandate a oltre 8.000 sindaci nonché a tutti gli enti locali. Questi soggetti, nel loro complesso, hanno dato e possono dare un contributo notevole al mantenimento delle basi elementari della convivenza civile negli abitati e nelle campagne del nostro paese. Per questi motivi sollecitiamo una rapida discussione e una tempestiva decisione da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI CORPI E SERVIZI DI VIGILANZA E DI POLIZIA LOCALE.

ART. 1.

I corpi e i servizi di vigilanza e di polizia locale hanno funzioni di polizia amministrativa, funzioni di polizia locale urbana e rurale, nonché le altre funzioni di polizia attribuite da leggi dello Stato e delle regioni.

ART. 2.

Le regioni, nell'esercizio delle funzioni legislative in materia di polizia locale urbana e rurale, sentiti gli enti locali interessati, determinano le norme di principio per:

- a) assicurare che l'esercizio delle funzioni di polizia locale sul territorio sia esplicato ovunque in modo omogeneo e con pari efficacia;
- b) adeguare l'organizzazione territoriale delle funzioni di polizia locale a quella degli altri servizi sociali, determinandone le dimensioni ottimali anche mediante organizzazioni intercomunali;
- c) migliorare l'efficacia delle attività di polizia locale mediante una continua opera di formazione e di aggiornamento della qualificazione professionale degli addetti;
- d) ricercare tra tutte le autorità di polizia locale del territorio la più stretta collaborazione nelle funzioni di loro competenza, anche sollecitando forme adeguate di cooperazione dei cittadini.

ART. 3.

Gli enti locali, anche mediante forme associative e col concorso delle regioni, predispongono:

a) centri per lo studio dei problemi relativi alla polizia locale e in particolare

all'assistenza tecnica, all'uniformità delle divise e degli equipaggiamenti, all'aggiornamento dei mezzi e delle procedure della polizia locale;

- b) scuole e corsi per la formazione di base e per l'aggiornamento tecnico e professionale degli addetti alla polizia locale;
- c) servizi per la medicina preventiva e per il mantenimento della efficienza fisica degli addetti alla polizia locale;
- d) le iniziative dirette a costituire, se necessario, consorzi volontari tra enti locali per la gestione delle attività di polizia loro demandate, con la definizione preventiva delle aliquote di personale e di mezzi da mettere a disposizione ordinaria di ogni singolo ente;
- e) la promozione e il coordinamento degli interventi di loro pertinenza in favore della amministrazione della giustizia, delle forze di polizia, della protezione civile e delle forze armate dello Stato.

Le divise della polizia locale debbono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le divise delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato.

Le attività di cui alle lettere a), b), c) e d) vengono svolte applicando il metodo della consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con i lavoratori del settore, nonché con le organizzazioni professionali eventualmente esistenti.

ART. 4.

L'ordinamento e gli organici dei corpi e dei servizi di vigilanza e di polizia locale sono determinati dai rispettivi enti, tenuto conto:

- a) della densità, quantità e flussi della popolazione;
- b) della morfologia e dei caratteri urbanistici del territorio;
- c) degli indici di violazione delle norme che da tali enti debbono essere fatte rispettare;

- d) delle fasce di copertura oraria dei servizi;
 - e) di altri analoghi criteri.

Gli enti locali determinano altresì le norme sullo stato giuridico del personale di polizia locale e quanto altro si riferisca all'addestramento e ai limiti di impiego.

Le determinazioni indicate nei commi precedenti sono assunte mediante regolamento.

ART. 5.

Il regolamento indicato nell'articolo precedente prevede, in particolare:

- a) che le attività di polizia locale vengano svolte in divisa; possono essere svolté in borghese quando ciò sia strettamente necessario alla buona riuscita del servizio;
- b) che l'attività degli addetti alla polizia locale venga svolta nell'ambito dei rispettivi corpi e servizi; i distacchi e i comandi sono consentiti solo quando i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni e alle qualifiche di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella della organizzazione di appartenenza;
- c) i casi nei quali gli addetti alla polizia locale esercitano le loro funzioni muniti di arma per difesa personale; i servizi d'ordine, i servizi di polizia stradale nonché i servizi di custodia dei beni degli enti locali debbono in ogni caso essere esercitati da addetti muniti di arma.

ART. 6.

Il regolamento indicato all'articolo 4 determina inoltre i diritti e i doveri degli addetti alla polizia locale fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, secondo i seguenti principi generali:

a) le missioni esterne per fini di collegamento e di rappresentanza sono ammesse senza alcuna formalità:

- b) le missioni operative esterne di polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità di inseguimento per la flagranza nell'illecito commesso nel territorio di competenza;
- c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità, o per rinforzare altri corpi e servizi in occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previo accordo tra le amministrazioni interessate; ne va data comunicazione al prefetto e, per quanto possibile, vanno concordate con le organizzazioni sindacali.

Quando sono stati costituiti consorzi per l'espletamento delle funzioni di polizia locale, tali funzioni sono espletate nel territorio degli enti aderenti al consorzio.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.

ART. 7.

Il sindaco è autorità di polizia locale. Nell'esercizio di tale funzione egli stabilisce l'indirizzo e vigila sullo svolgimento delle attività di polizia locale e assume i relativi provvedimenti.

Il sindaco dispone di personale di polizia locale alle dipendenze del comune.

Sono forze di polizia locale alle dipendenze del comune: i vigili urbani, le guardie campestri, le guardie municipali.

I comandanti o i capi dei corpi e dei servizi di vigilanza e di polizia locale sono responsabili verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego degli uomini loro affidati.

Per esercitare le specifiche funzioni di polizia che gli sono attribuite, il sindaco può altresì avvalersi delle guardie giurate e del personale comunale incaricato di funzioni di polizia stradale o al quale sia riconosciuta la qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

ART. 8.

Nell'ambito del territorio del comune il sindaco determina le forme di coordinamento dell'impiego delle forze di vigilanza e di polizia dipendenti dal comune con quelle appartenenti ad altri enti locali nonché con le polizie di Stato. Il coordinamento con queste ultime può avvenire soltanto per le competenze di polizia locale e non dà luogo ad alcuna forma di reciproca dipendenza.

Il sindaco, per l'espletamento delle proprie funzioni di polizia diverse da quelle di polizia locale, può disporre del personale dipendente dal comune solo per le attività compatibili con le funzioni di polizia locale.

ART. 9.

I presidenti delle amministrazioni provinciali, nello svolgimento delle funzioni di polizia di loro competenza, dispongono di apposito personale, in analogia a quanto stabilito dalla presente legge per i sindaci dei comuni.

ART. 10.

Sono ufficiali di polizia locale coloro i quali hanno negli enti locali funzioni di direzione e di coordinamento del personale di polizia locale.

Sono agenti di polizia locale coloro i quali hanno la funzione di operatore per tutte le attività di polizia affidate agli enti locali di appartenenza.

Ufficiali e agenti di polizia locale hanno il compito di prevenire e reprimere le infrazioni alle norme la cui tutela spetta agli enti locali; curano l'osservanza delle ordinanze e dei provvedimenti delle autorità locali e regionali; prestano soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale sono altresì ufficiali e agenti di polizia stradale.

Nulla è mutato circa gli obblighi che gli appartenenti alla polizia degli enti lo-

cali hanno nei confronti degli ufficiali e degli agenti di polizia tributaria.

Le guardie giurate che gli enti locali possono adibire a tutela dei loro beni o a servizi armati di vigilanza, se dipendenti da tali enti, hanno la qualifica di agenti di polizia locale e di polizia giudiziaria limitatamente alla funzione loro assegnata.

ART. 11.

L'articolo 18 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, è sostituito dal seguente:

« Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza e forestali, nonché gli agenti di custodia ».

ART. 12.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria limitatamente alle infrazioni alle norme la cui tutela spetta all'ente locale di appartenenza.

Negli altri casi gli ufficiali e gli agenti di polizia locale sono agenti di polizia giudiziaria e intervengono soltanto in casò di flagranza nell'illecito, in proporzione alle forze e in relazione alle circostanze. Debbono comunque richiedere l'intervento dei competenti ufficiali di polizia giudiziaria; se richiesti da costoro, prestano assistenza in caso di flagranza nell'illecito.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale debbono in ogni caso fare rapporto ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del codice di procedura penale.

ART. 13.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale, nonché le guardie giurate dipendenti dai comuni e dalle province, possono detenere e portare un'arma di ordinanza e le relative munizioni senza particolari autorizzazioni.

Al di fuori degli orari di servizio, gli ufficiali e gli agenti di polizia locale hanno gli obblighi e le facoltà del cittadino

munito di porto d'arma per difesa personale, ma limitatamente all'arma di ordinanza.

ART. 14.

Il Ministro dell'interno determina con decreto le modalità della detenzione e del porto delle armi di ordinanza che le amministrazioni locali sono tenute ad assegnare al loro personale di polizia. Egli determina altresì il tipo delle armi e delle munizioni.

Le disposizioni indicate nel comma precedente sono emanate nell'ambito dei seguenti principi generali:

- a) la scelta del tipo dell'arma avviene esclusivamente tra le armi corte comprese nel catalogo delle armi comuni da sparo e deve essere adeguato alle funzioni di polizia locale e allo scopo di difesa personale;
- b) la determinazione delle quantità di armi e dei relativi munizionamenti che ogni amministrazione può possedere deve rispondere alle necessità dei rispettivi organici di polizia, con l'aggiunta di quanto serve per l'addestramento e per l'eventuale attività sportiva;
- c) le armi e le munizioni sono conservate dai singoli e dagli enti in condizioni di massima sicurezza;
- d) l'addestramento deve svolgersi con modalità che salvaguardino la sicurezza; la vigilanza sulle modalità dell'addestramento è devoluta agli ufficiali di polizia locale:
- e) l'impiego delle armi in servizio è consentito solo per scopo di difesa personale;
- f) per gli ufficiali e per gli agenti di polizia locale in servizio alla data della entrata in vigore della presente legge, che non abbiano mai rivestito la qualità di agente di pubblica sicurezza e ai quali le amministrazioni di appartenenza non abbiano assegnato alcuna arma da sparo, è prevista la possibilità di obiezione di co-

scienza; gli obiettori hanno gli stessi obblighi di servizio, e perdono il diritto di detenere e portare armi da sparo per ragioni private;

- g) agli ufficiali e agli agenti di polizia locale è rilasciato dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza un documento che attesta il diritto di detenere e portare l'arma di ordinanza.
- Il Ministro dell'interno provvede alla emanazione del decreto entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge; sino alla data della emanazione, gli ufficiali e gli agenti di polizia locale continuano a detenere e a portare le armi di ordinanza in base alle disposizioni vigenti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO E AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFI-CIALI E DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE.

ART. 15.

Agli ufficiali e agli agenti di polizia locale si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti locali.

Nell'ambito di tali disposizioni le regioni stabiliscono norme di principio alle quali gli enti locali debbono attenersi per la determinazione dello specifico stato giuridico degli addetti alla polizia locale.

Le norme di principio stabiliscono in particolare:

- a) i criteri per la definizione delle qualifiche funzionali necessarie per acquisire le qualità di ufficiale e di agente di polizia locale;
- b) i criteri per la fissazione dei gradi e della loro uniforme rappresentazione sulle divise, nel rispetto del divieto della loro assimilazione a quelli militari;
- c) i criteri per la determinazione dei requisiti minimi di accesso e delle prove di selezione necessarie per svolgere le funzioni di polizia locale;

- d) i criteri per la formazione specifica di base obbligatoria e per l'aggiornamento tecnico e professionale degli addetti alla polizia locale;
- e) i criteri per la individuazione dei particolari doveri di subordinazione e di disciplina degli addetti alla polizia locale, che siano funzionali ai compiti di istituto e siano compatibili con lo stato giuridico dei dipendenti degli enti locali.

Nel definire tali criteri, le regioni consultano gli enti locali interessati e le organizzazioni sindacali, secondo le forme previste dai rispettivi statuti.

ART. 16.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale godono del trattamento economico stabilito dai contratti di lavoro per il personale dei comuni e delle province.

Tuttavia ai fini del riconoscimento della professionalità di tale personale, le apposite declaratorie non possono discostarsi dalle funzioni ad esso attribuite dalla presente legge e dalle leggi regionali.

La contrattazione nazionale deve altresì prevedere e quantificare una indennità legata alla particolarità e gravosità del servizio svolto, da liquidare in proporzione alle giornate di servizio effettivamente prestate.

Per gli infortuni e per le malattie contratti in servizio o per cause di servizio si applicano le provvidenze assicurative in vigore per il personale operaio o quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia di malattie professionali.

Sono estesi agli agenti e agli ufficiali di polizia locale, alle guardie giurate e al personale assimilabile dei comuni e delle province i benefici della pensione privilegiata e della erogazione straordinaria alle famiglie dei caduti nell'adempimento del dovere di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101, e successive modificazioni.

L'onere delle provvidenze di cui al comma precedente è a carico dei capitoli del

bilancio dello Stato che stanziano somme a questo scopo per le altre forze di polizia.

ART. 17.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 469, il trattamento giuridico ed economico del personale di custodia delle case mandamentali dei comuni si intende adeguato alle disposizioni della presente legge.

DISPOSIZIONE FINALE.

ART. 18.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.